

LE NUOVE LEGGI

Una collana concepita per coniugare tradizione di divulgazione giuridica ed esigenze pratiche dell'avvocato. Ogni volume è un utile strumento di lavoro finalizzato a coordinare le novità legislative all'assetto normativo vigente, mediante un sistema di domande e risposte che chiariscono i dubbi interpretativi derivanti dall'applicazione delle riforme e di schede riepilogative che mettono in evidenza le innovazioni del precetto normativo. La collana si articola in tre sezioni dedicate al diritto civile, penale e amministrativo, sia sostanziale che procedurale.

La XVI Legislatura ha portato a compimento, dopo un lungo e travagliato iter legislativo, la riforma del processo del lavoro, con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 novembre 2010 della legge 4 novembre, n. 183.

Il provvedimento, composto di cinquanta articoli, oltre alle deleghe per la revisione della disciplina in tema di lavori usuranti e la riorganizzazione degli enti soggetti a vigilanza ministeriale, contiene importanti novità in tema di conciliazione ed arbitrato per il settore privato e pubblico e di rilancio dell'istituto della certificazione per la riduzione del contenzioso in materia di lavoro. Senza contare la riforma per le impugnazioni e le decadenze nella disciplina dei licenziamenti.

Oltre alla vera e propria rivoluzione nel processo del lavoro (sono stati sostituiti gli articoli 410 - 412-quater del codice di procedura civile) la legge n. 183/2010 annovera modifiche e integrazioni per i contratti a termine e le collaborazioni coordinate e continuative, per i servizi ispettivi e le attività di vigilanza (con la maxi sanzione per contrastare il lavoro sommerso), nonché per la disciplina previdenziale. Completano il quadro le disposizioni sul mercato del lavoro, sull'apprendistato e, infine, in materia di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.

Questo commentario, agile nella lettura e con una forte vocazione pratica, intende accompagnare il lettore nella conoscenza e nella corretta interpretazione del contenuto e degli ambiti di applicazione delle tante e fondamentali novità introdotte dalla legge 4 novembre 2010, n. 183.

MICHELE TIRABOSCHI, Professore ordinario di Diritto del lavoro presso l'Università di Modena e Reggio Emilia e Visiting professor dell'Università Panthéon-Assas (Paris II). Direttore del Centro studi internazionali e comparati Marco Biagi dell'Università di Modena e Reggio Emilia e Presidente di Adapt. Dirige le riviste Diritto delle Relazioni Industriali e The International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations. È editorialista de Il Sole 24 Ore e Avvenire e autore di numerosi studi e saggi sulle tematiche del lavoro e delle relazioni industriali.

GIAMPIERO PROIA, Professore ordinario di Diritto del lavoro presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università Roma Tre. Insegna anche Diritto della previdenza sociale presso la LUISS - Libera Università Internazionale degli Studi Sociali. È Direttore del Master di I livello in *Esperto in relazioni industriali e di lavoro*, istituito presso l'Università Roma Tre, in convenzione con Adapt e Fondazione Studi Consulenti del Lavoro. Avvocato, Presidente dello Studio legale Proia & Partners.

ALESSANDRO CORVINO, Avvocato del foro di Bergamo. Collaboratore Adapt-Centro Studi Marco Biagi, membro del Comitato di redazione della rivista *Diritto delle Relazioni Industriali* (Giuffrè). Autore di numerose pubblicazioni su temi del diritto del lavoro, si occupa prevalentemente di mercato del lavoro, esternalizzazioni produttive, tipologie contrattuali e gestione dei rapporti di lavoro, diritto sanzionatorio e processo del lavoro, certificazione, conciliazione ed arbitrato in ambito lavoristico.

MARCO GAMBACCIANI, Ricercatore di Diritto del lavoro presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università Roma Tre. Avvocato, è autore di numerose pubblicazioni in materia di diritto del lavoro, sindacale e della previdenza sociale.

ISBN 88-14-16063-5



9 788814 160639

EURO 58,00
5555-37

LE NUOVE LEGGI CIVILI
LA RIFORMA DEI RAPPORTI E DELLE CONTROVERSIE DI LAVORO
a cura di GIAMPIERO PROIA - MICHELE TIRABOSCHI



GIUFFRÈ EDITORE

LE NUOVE LEGGI CIVILI

LA RIFORMA DEI RAPPORTI E DELLE CONTROVERSIE DI LAVORO

Commentario alla legge 4 novembre 2010, n. 183 (cd. Collegato lavoro)

a cura di

GIAMPIERO PROIA - MICHELE TIRABOSCHI

con la collaborazione di

**ALESSANDRO CORVINO
MARCO GAMBACCIANI**

INDICE SOMMARIO

<i>Giustizia del lavoro: meno Stato, più società</i> di Maurizio Sacconi	XVII
<i>La legge n. 183 del 2010: una proposta interpretativa</i> di Giampiero Proia, Michele Tiraboschi	XXI

Parte I LA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA DEL LAVORO

SEZIONE A IL CONTENZIOSO IN MATERIA DI LAVORO: UN BILANCIO

1. Il processo del lavoro in Italia: bilancio di una riforma <i>di Roberto Mucci</i> . . .	3
2. Il contenzioso in materia di lavoro: quantificazione del fenomeno e valutazione in termini di costi economici e sociali <i>di Emmanuele Massagli</i>	13

SEZIONE B CLAUSOLE GENERALI E RUOLO DELLA CERTIFICAZIONE (art. 30)

3. Clausole generali, onere della prova, ruolo del giudice <i>di Michele Tiraboschi</i>	27
4. I nuovi spazi della certificazione: efficacia e tenuta giudiziaria <i>di Flavia Pasquini, Michele Tiraboschi</i>	41
5. La certificazione dei contratti di lavoro: una rassegna ragionata del dibattito dottrinale <i>di Flavia Pasquini</i>	63

SEZIONE C LA RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE DI LAVORO (art. 31)

6. La nuova conciliazione <i>di Alessandro Corvino, Michele Tiraboschi</i>	97
7. La risoluzione arbitrale delle controversie di lavoro <i>di Alessandro Corvino, Michele Tiraboschi</i>	109

8.	Altre modalità di conciliazione e arbitrato previste dalla contrattazione collettiva di <i>Alessandro Corvino, Michele Tiraboschi</i>	131
9.	Le clausole compromissorie di <i>Giampiero Proia</i>	139
10.	Altre modalità di conciliazione e arbitrato di <i>Marcella Scillieri</i>	147
11.	La risoluzione stragiudiziale delle controversie di lavoro: una rassegna ragionata del dibattito dottrinale di <i>Annalisa Pessi</i>	157

SEZIONE D
IL NUOVO REGIME DELLE DECADENZE E
LE DISPOSIZIONI SUL LAVORO A TERMINE
(art. 32)

12.	L'onere di impugnazione (anche giudiziale) del licenziamento di <i>Marco Gambacciani</i>	175
13.	Il nuovo regime delle decadenze nel diritto del lavoro di <i>Mauro Petrassi</i>	191
14.	La nuova indennità per la conversione del contratto di lavoro a tempo determinato di <i>Simone Pietro Emiliani</i>	205

SEZIONE E
LE ANTICIPAZIONI CONTENUTE NELLA LEGGE N. 133/2008
(artt. 20 e 53, l. n. 133/2008)

15.	La motivazione della sentenza contestuale alla pronuncia del dispositivo di <i>Rossana Nanni</i>	221
16.	I rimedi all'abuso del processo previdenziale di <i>Ludovica Cioffi</i>	233

Parte II
MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO DELLA LEGGE BIAGI
(artt. 33 e 48)

1.	La revisione dei regimi di autorizzazione e il rilancio del <i>placement</i> universitario di <i>Silvia Spattini, Michele Tiraboschi</i>	249
2.	Il borsa continua nazionale del lavoro di <i>Francesco Verbaro</i>	259
3.	I fondi per la formazione e la tutela del reddito dei lavoratori in somministrazione di <i>Michele Tiraboschi</i>	265
4.	Misure di incentivazione del raccordo pubblico-privato: l'articolo 13 del decreto legislativo n. 276/2003 di <i>Silvia Spattini</i>	269
5.	Il rilancio dell'apprendistato di primo livello di <i>Lisa Rustico, Michele Tiraboschi</i>	275
6.	Accesso ispettivo, potere di diffida e verbalizzazione unica di <i>Daniilo Papa</i>	283

Parte III
MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO
DELLA NORMATIVA SUL LAVORO ALLE DIPENDENZE
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

(artt. 5, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 31)

1.	Il rafforzamento dei principi della trasparenza e della semplificazione nell'organizzazione del lavoro pubblico <i>di Paola Fuso</i>	307
2.	Disposizioni particolari per il personale dirigenziale <i>di Paola Fuso</i>	315
3.	Il contenimento della spesa per il personale <i>di Cristina Galbiati</i>	319
4.	Le pari opportunità come garanzia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico <i>di Incoronata Marika Di Biase</i>	327
5.	Assenze dal servizio: il nodo delle aspettative, dei congedi e dei permessi <i>di Germana Caruso</i>	333
6.	La trasmissione telematica dei certificati di malattia <i>di Germana Caruso</i> . . .	339
7.	La risoluzione stragiudiziale delle controversie nei rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione <i>di Paola Fuso</i>	343

Parte IV
MISURE PREVIDENZIALI

(artt. 1, 19, 20, 27, 28, 29, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 e 49)

1.	La nuova delega per i lavori usuranti <i>di Emanuela Gagliani Caputo</i>	367
2.	Disposizioni in materia di personale e ruolo del comparto difesa e di lavoro sul naviglio di stato <i>di Claudia Mignacca</i>	375
3.	Le novità in materia previdenziale <i>di Francesco Maria Napolitano</i>	389
4.	Enti previdenziali e norme operative <i>di Maria Gabriella Ferri</i>	395

Parte V
DISPOSIZIONI VARIE

(artt. 2, 4, 7, 35, 36, 46 e 50)

1.	La riorganizzazione degli enti vigilati dal ministero del lavoro e dal ministero della salute <i>di Corinna Nicolini</i>	407
2.	Nuovi termini per l'esercizio di deleghe in materia di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, incentivi all'occupazione e apprendistato e di occupazione femminile <i>di Chiara Riversi</i>	411
3.	Le misure di sostegno al reddito <i>di Lucia Viespoli</i>	417
4.	Il regime speciale delle collaborazioni coordinate e continuative <i>di Giorgio Pocobelli</i>	423
5.	Misure contro il sommerso: la nuova "maxisanzione" e le assunzioni nel turismo <i>di Pierluigi Rausei</i>	429

6. Le modifiche alla disciplina dell'orario di lavoro *di Pierluigi Rausei, Alberto Russo* 447

APPENDICE

- Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, come modificato dalla legge 4 novembre 2010, n. 183.* 463
- Elenco delle abbreviazioni.* 527
- Notizie sugli autori.* 529

PROIEZIONE INFORMATICA

(in *www.adapt.it*, indice A-Z, alla voce corrispondente)

a cura di Rossana Lonero

voce Aiuti di Stato

DOCUMENTAZIONE COMUNITARIA

1. Regolamento CE 6 agosto 2008, n. 800/2008

voce Apprendistato

DOCUMENTAZIONE NAZIONALE

1. Nota Ministero del lavoro e delle politiche sociali 20 luglio 2007, prot. n. 9799
2. Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 22 ottobre 2004, n. 40

DOCUMENTAZIONE REGIONALE E LOCALE

3. Intesa Ministero del lavoro e delle politiche sociali e Regione Lombardia, 27 settembre 2010
4. Accordo provincia autonoma di Trento e parti sociali, 9 luglio 2010
5. Legge della Provincia di Bolzano 20 marzo 2006, n. 2

GIURISPRUDENZA ITALIANA

6. Corte costituzionale sentenza 14 maggio 2010, n. 176

STUDI E RICERCHE

7. ISFOL, *Apprendistato: un sistema plurale*, X Rapporto di monitoraggio, 2009

voce **Conciliazione e arbitrato**

DOCUMENTAZIONE NAZIONALE

1. Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 25 novembre 2010, prot. 11/I/0003428/MA002.A001
2. Nota della Direzione provinciale del lavoro di Modena 20 ottobre 2010, prot. 13297/2010
3. Relazione per l'Assemblea dell'on. G. Cazzola, 18 ottobre 2010
4. Messaggio del Presidente della Repubblica, 31 marzo 2010
5. Dichiarazione comune delle parti sociali, 11 marzo 2010
6. Disegno di legge presentato alla Camera il 2 luglio 2008, n. 1441
7. Disegno di legge presentato alla Camera il 12 maggio 2008, n. 959
8. Disegno di legge presentato al Senato il 14 novembre 2006 n. 1163
9. Disegno di legge presentato al Senato il 28 settembre 2006, n. 1047
10. Disegno di legge presentato al Senato il 28 marzo 2003, n. 2144
11. Disegno di legge presentato alla Camera il 12 marzo 2003, n. 3777
12. Disegno di legge presentato al Senato il 13 giugno 2002, n. 848-*bis*

STUDI E RICERCHE

13. EUROFOUND, *Individual disputes at the workplace: Alternative disputes resolution*, febbraio 2010
14. A. OJEDA AVILÉS, *Métodos y prácticas en la solución de conflictos laborales: Un estudio internacional*, Oficina Internacional del Trabajo, Servicio de Diálogo Social, Legislación y Administración del Trabajo, ILO, 2007
15. Regione Emilia-Romagna, *Controversie di lavoro e ricorso a procedure di risoluzione stragiudiziale. Indagine nel territorio emiliano romagnolo. Dati 2005-2006*, 2009

voce **Istruzione, formazione, lavoro**

DOCUMENTAZIONE NAZIONALE

1. *Linee guida per la formazione*, Intesa tra Governo, Regioni, Province autonome e parti sociali, 17 febbraio 2010
2. Decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76
3. Decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77

voce Lavoratori disabili e affetti da gravi patologie

DOCUMENTAZIONE NAZIONALE

1. Circolare Ministero del lavoro e delle politiche sociali 18 febbraio 2010, n. 3884
2. Circolare Inps 23 aprile 2008, n. 53
3. Parere Dipartimento Funzione Pubblica 18 febbraio 2008, n. 13
4. Legge 24 dicembre 2007, n. 247
5. Circolare Inps 17 luglio 2000, n. 133
6. Circolare Inps 23 maggio 2007, n. 90

GIURISPRUDENZA ITALIANA

7. Corte costituzionale sentenza 26 gennaio 2009, n. 19
8. Corte costituzionale sentenza 18 aprile 2007, n. 158
9. Corte costituzionale sentenza 16 giugno 2005, n. 233

voce Lavoro a progetto

DOCUMENTAZIONE NAZIONALE

1. Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 31 marzo 2008, n. 8
2. Nota Ministero del lavoro e delle politiche sociali 24 settembre 2007, n. 11899
3. Circolare Inps 17 aprile 2007, n. 78
4. Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 8 gennaio 2004, n. 1

voce Lavoro a termine

DOCUMENTAZIONE NAZIONALE

1. Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato CES, CEEP e UNICE, 18 marzo 1999

GIURISPRUDENZA COMUNITARIA

2. Corte di giustizia CE 24 giugno 2010, C-98/09, *Sorge v. Poste Italiane S.p.A.*
3. Corte di giustizia CE 7 settembre 2006, C-53/04, *Marrosu v. Sardino*
4. Corte di giustizia CE 22 novembre 2005, C-144/04, *Mangold v. Helm*

voce Lavoro pubblico

DOCUMENTAZIONE NAZIONALE

1. Circolare Inps 16 aprile 2010, n. 60
2. Circolare Dipartimento funzione pubblica 11 marzo 2010, n. 1
3. Circolare Dipartimento funzione pubblica 28 settembre 2010, n. 2

CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

4. Contratto collettivo nazionale quadro in materia di procedure di conciliazione ed arbitrato 19 marzo 2003
5. Contratto collettivo nazionale quadro in materia di procedure di conciliazione ed arbitrato 23 gennaio 2001

voce Orario di lavoro

DOCUMENTAZIONE NAZIONALE

1. Interpello 10 luglio 2009, n. 60 (Confcommercio)
2. Interpello 15 maggio 2009, n. 36 (Confcooperative)
3. Interpello 29 maggio 2008, n. 13 (Confindustria e Banca d'Italia)
4. Interpello 5 novembre 2007, n. 31 (Consiglio nazionale dell'Ordine dei Consulenti del lavoro)
5. Interpello 23 febbraio 2006, n. 1769 (Ordine dei Consulenti del lavoro di Genova)
6. Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 3 marzo 2005, n. 8
7. Interpello 1° settembre 2005, n. 2186 (Ordine dei Consulenti del lavoro di Brescia)

voce Politiche per l'occupazione

DOCUMENTAZIONE NAZIONALE

1. MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, *Liberare il lavoro per liberare i lavori*, Piano triennale per il lavoro, 30 luglio 2010
2. *Libro Bianco sul futuro del modello sociale*, 6 maggio 2009
3. Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, come modificato dalla legislazione successiva
4. Decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297
5. *Libro Bianco sul mercato del lavoro in Italia. Proposte per una società attiva e per un lavoro di qualità*, ottobre 2001
6. Decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469

voce Processo del lavoro

DOCUMENTAZIONE NAZIONALE

1. Relazione generale della Commissione per lo studio e la revisione della normativa processuale del lavoro istituita con d.m. 28 novembre 2006
2. Articolato definitivo della Commissione per lo studio e la revisione della normativa processuale del lavoro istituita con d.m. 28 novembre 2006

GIURISPRUDENZA ITALIANA

3. Corte costituzionale sentenza 13 luglio 2000, n. 276

STUDI E RICERCHE

4. CEPEJ, *European judicial systems. Edition 2010 (data 2008): Efficiency and quality of justice*, Strasbourg, ottobre 2010
5. ISTAT, *Ritardi della giustizia civile e ricadute sul sistema economico*, luglio 2006
6. ISTAT, *Le cause di lavoro, previdenza e assistenza in Italia. Anni 2000-2004*, maggio 2006
7. ISTAT, *Statistiche giudiziarie civili. Anno 2004*, giugno 2006

voce Riforma Biagi

DOCUMENTAZIONE NAZIONALE

1. Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 29 novembre 2004, n. 41

GIURISPRUDENZA ITALIANA

2. Corte costituzionale sentenza 13 gennaio 2005, n. 50

voce Servizi ispettivi e attività di vigilanza

DOCUMENTAZIONE NAZIONALE

1. Circolare Ministero del lavoro e delle politiche sociali 12 novembre 2010, n. 38/2010
2. Nota Inail 3 novembre 2010, n. 7918
3. Nota Ministero del lavoro e delle politiche sociali 7 maggio 2009, n. 6689
4. Direttiva Ministero del lavoro e delle politiche sociali sui servizi ispettivi e le attività di vigilanza 18 settembre 2008
5. Circolare Ministero del lavoro e delle politiche sociali 4 luglio 2007, n. 8906

GIURISPRUDENZA ITALIANA

6. Corte costituzionale sentenza 5 novembre 2010, n. 310

voce **Statuto dei lavori**

DOCUMENTAZIONE NAZIONALE

1. Bozza del disegno di legge delega 11 novembre 2010

voce **Welfare**

DOCUMENTAZIONE NAZIONALE

1. Protocollo sul Welfare del 23 luglio 2007
2. Circolare Inps 24 febbraio 2005, n. 35
3. Circolare Inps 16 dicembre 2004, n. 159
4. Circolare Inps 21 gennaio 2002, n. 20

AVVERTENZE PER LA LETTURA

I saggi raccolti nel presente commentario sono completati e integrati da una proiezione informatica, che rinvia al sito internet di Adapt – Centro Studi Marco Biagi (www.adapt.it), quale strumento non solo di documentazione e approfondimento, ma anche di sviluppo e costante integrazione del contenuto della pubblicazione.

All'indice A-Z del sito, alle voci:

- Aiuti di Stato
- Apprendistato
- Conciliazione e arbitrato
- Istruzione, formazione e lavoro
- Lavoratori disabili e affetti da gravi patologie
- Lavoro a progetto
- Lavoro a termine
- Lavoro pubblico
- Orario di lavoro
- Politiche per l'occupazione
- Processo del lavoro
- Riforma Biagi
- Servizi ispettivi e attività di vigilanza
- Statuto dei lavori
- Welfare

è possibile reperire, in particolare:

- a) il testo della legge 4 novembre 2010, n. 183;
- b) gli allegati e la relazione tecnica di accompagnamento;
- c) circolari;
- d) giurisprudenza;

Tutto il materiale viene inoltre costantemente e tempestivamente aggiornato mediante il *Bollettino Adapt*, una newsletter gratuita di aggiornamento cui è possibile iscriversi semplicemente inviando una e-mail all'indirizzo csmb@unimore.it, ovvero compilando l'apposita scheda all'indirizzo www.adapt.it.

In appendice al presente commentario, inoltre, è possibile consultare il decreto legislativo n. 276/2003 nella versione integrata con le modifiche apportate dalla successiva produzione legislativa e, da ultimo, dalla legge n. 183 del 2010.

LA LEGGE N. 183 DEL 2010: UNA PROPOSTA INTERPRETATIVA

Dopo un lungo e travagliato iter legislativo (ben sette “letture” tra Camera e Senato, la prima delle quali risale addirittura al 2008), è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 novembre 2010 la legge n. 183/2010 (già nota, nel linguaggio comune, come “collegato lavoro”).

Già ad una primissima lettura, la disciplina dettata dalla legge n. 183/2010 risulta caratterizzata da due elementi (sui quali, peraltro, si è “appuntato” anche il messaggio con il quale il Presidente della Repubblica, in data 31 marzo 2010, rinviò la legge alle Camere, dopo la sua prima approvazione, per un nuovo esame): da un lato, l’ampiezza e l’eterogeneità dei contenuti, dall’altro, la forte “carica” innovativa che mira ad introdurre nel sistema del diritto del lavoro ai fini della sua “modernizzazione”.

Ora, se il primo elemento è agevolmente spiegabile con le difficoltà endemiche che affliggono il nostro sistema parlamentare di formazione delle leggi, e che sempre più spesso inducono a riunire in un unico testo norme che rispondono a problematiche ed esigenze disparate (si ricorda, per il precedente a noi più vicino, la legge n. 247/2007, la cosiddetta “legge sul welfare”), maggiore attenzione, in questa sede, deve essere rivolta al significato ed alla direzione della “carica” innovativa della legge.

Una carica che, infatti, suscita timori, anche – come detto – autorevolmente adombrati, da parte di chi ritiene imm modificabili alcuni tradizionali principi del diritto del lavoro, ma, allo stesso tempo, suscita interesse ed attese da parte di chi si interroga sulla perdurante efficacia di quei principi ad assicurare il reale progresso delle condizioni di lavoro e, a maggior ragione, da parte di chi non intende sottrarsi al confronto con altre esperienze di ordinamenti a noi vicini che, per la regolazione e l’evoluzione dei rapporti economico-sociali, hanno scelto soluzioni diverse con risultati (probabilmente più) soddisfacenti.

Emblematiche, al riguardo, sono le discussioni che, anche al di fuori delle aule parlamentari, hanno avuto ad oggetto quella parte organica del corpo normativo che, in linea di continuità con quanto già era previsto nel Libro Bianco sul mercato del lavoro del 2001 e con il processo di modernizzazione del diritto del lavoro avviato con la riforma Biagi del 2003, dettano la nuova disciplina della conciliazione e dell’arbitrato.

Secondo alcuni, la nuova disciplina comporterebbe un arretramento (o, peggio ancora, la dismissione) di diritti perché agevolerebbe la “fuga” dalla

giustizia statale. Ma, viene constatato da altri, questa giustizia non ha dato, in realtà, risultati particolarmente lusinghieri, né in termini di tempi di risoluzione delle liti, né in termini di certezza e prevedibilità degli esiti (pesando, peraltro, sotto quest'ultimo profilo, anche problemi estranei al sistema giurisdizionale, come è quello della tecnica di formulazione delle leggi).

Ed allora, sembrerebbe doveroso riconoscere che la riforma non “dispone” affatto dei diritti, ma soltanto intende favorire lo sviluppo di forme ed esperienze alternative di definizione delle liti che abbiano ad oggetto quei diritti. Forme ed esperienze che sono pienamente compatibili con l'articolo 24 della Costituzione (il quale non sancisce affatto il monopolio della giustizia statale) e che sono ispirate ai principi del pluralismo e della sussidiarietà. Forme ed esperienze che possono risolvere od alleviare i problemi, oramai patologici, della lunghezza e delle disfunzioni dei processi, mediante la deflazione del sovraccarico giudiziario e la riduzione dei tempi di risoluzione delle liti (nell'interesse sia dei datori di lavoro, che dei lavoratori). Forme ed esperienze che, infine, possono aiutare anche ad affermare una cultura della prevenzione e della composizione stragiudiziale delle liti, riducendo così anche quel più generale tasso di conflittualità e di radicale antagonismo che caratterizza le relazioni di lavoro in Italia (più che altrove).

In questa prospettiva, il tentativo preventivo di conciliazione è stato reso facoltativo, poiché la previsione dell'obbligatorietà non aveva prodotto alcun risultato deflattivo (se non, forse, per la stanchezza di qualcuno ingenerata dall'inutile rito burocratico), e ne è stata ridisegnata la procedura nella convinzione che, laddove venga svolto, debba essere serio ed incisivo.

Nel contempo e coerentemente, sono stati rafforzati anche gli ordinari poteri conciliativi del giudice del lavoro già previsti dall'articolo 420, comma 1, codice di procedura civile. Con il tentativo di conciliazione, infatti, il magistrato del lavoro dovrà formulare una specifica proposta transattiva; ed è prevedibile che essa verrà presa molto seriamente in considerazione dalle parti poiché risulterà espressiva della qualificata valutazione del soggetto stesso che, poi, dovrà decidere la causa (ed al quale, peraltro, viene espressamente attribuito il compito di valutare, ai fini stessi della decisione, il comportamento processuale della parte che abbia ingiustificatamente rifiutato la proposta transattiva).

Per quanto riguarda l'arbitrato, invece, il legislatore è intervenuto su tutti i punti che, sino ad oggi, ne hanno impedito qualsiasi significativa diffusione, lasciando però fermo il principio della volontarietà della scelta di deferire ad arbitri la soluzione della controversia e condizionando sia tale scelta che lo stesso funzionamento della procedura arbitrale alla presenza di importanti cautele formali e sostanziali.

Eliminato il precedente monopolio sindacale, l'arbitrato viene ora consentito anche innanzi alle commissioni istituite presso le Direzioni provinciali del lavoro, alle camere arbitrali istituite presso gli organi di certificazioni e ad ap-

posito collegio costituito ad iniziativa delle parti della controversia individuale.

Alle parti è consentito, inoltre, limitare i motivi di impugnabilità del lodo (escludendo l'impugnazione per violazione delle regole legali e contrattuali relative al merito della controversia) e far decidere la controversia secondo equità.

Le diffidenze verso queste previsioni scontano un ingiustificato aprioristico "pessimismo" verso la "qualità" delle decisioni arbitrali (che, invece, potrà essere valutata soltanto alla prova dei fatti) e, probabilmente, risentono anche di un'inesatta percezione del significato dell'"equità arbitrale", la quale, in realtà, non significa "arbitrio", né, tantomeno, implica un giudizio *contra ius*, bensì consiste semplicemente in un criterio di giudizio volto a modellare il diritto al concreto caso da decidere. E ciò tanto più ora che, in sede di riesame, dopo il rinvio del Presidente della Repubblica, il legislatore ha posto esplicitamente all'arbitro il vincolo non solo del «rispetto dei principi generali dell'ordinamento», ma pure «dei principi regolatori della materia, anche derivanti da obblighi comunitari».

Con riguardo, poi, alla clausola compromissoria, che consente di deferire ad arbitri anche la soluzione di liti future, il suo utilizzo è stato consentito in modo "controllato", stabilendo il necessario intervento sia della contrattazione collettiva (o, in funzione suppletiva, del decreto ministeriale), sia delle commissioni di certificazione (che devono certificare l'effettiva volontà delle parti di devolvere le controversie di lavoro che possono sorgere ad arbitri). E per evitare ogni rischio di strumentalizzazione (anche riguardo alle critiche di possibile "aggiramento" della tutela reale contro i licenziamenti), il legislatore, sulle orme di quanto già avevano definito la quasi totalità delle organizzazioni sindacali, e tenendo ancora presenti i rilievi contenuti nel messaggio del Presidente della Repubblica, ha previsto che la clausola compromissoria non può riguardare, in ogni caso, le controversie relative alla risoluzione del contratto di lavoro.

Se quelli ora accennati sono gli interventi che hanno suscitato maggiore attenzione, anche da parte dei *mass media*, deve, però, essere sottolineato come il collegato, proprio a ragione dell'ampiezza dei suoi contenuti, incida anche sugli altri assi portanti del diritto del lavoro, spaziando dal mercato del lavoro alle nuove tipologie contrattuali (soprattutto contratto di lavoro a tempo determinato e contratto di apprendistato), dal rapporto di lavoro alle ispezioni ed al lavoro sommerso, dal lavoro pubblico alla previdenza sociale.

Senza pretese di trasformare questa breve introduzione in una replica del "sommario", va qui ricordato almeno quel "gruppo" di disposizioni che, pur sparse tra i diversi articoli, sono accomunate da un altro motivo ispiratore della riforma, che è quello di ridurre, entro accettabili limiti fisiologici, i tassi di "imprevedibilità" che caratterizzano il nostro contenzioso del lavoro e, allo stesso tempo, assicurare la certezza delle situazioni giuridiche.

In questa direzione si collocano, anzitutto, le disposizioni che, riprendendo orientamenti giurisprudenziali consolidati (ma, talvolta, ingiustificatamente disattesi, o aggirati), riconfermano che il controllo giudiziale sulle clausole generali non può estendersi fino a sindacare anche il merito delle scelte imprenditoriali e che, nel valutare le motivazioni del licenziamento, il giudice deve tenere conto delle tipizzazioni di giusta causa e di giustificato motivo contenute nei contratti collettivi e nei contratti individuali certificati.

E, nella stessa scia, vanno altresì ricordate le disposizioni che rafforzano ulteriormente l'istituto della certificazione, ampliandone funzioni e poteri, e quelle che disciplinano il nuovo regime di impugnazione del licenziamento con l'introduzione di un congruo termine di decadenza anche per l'azione giudiziale. Regime, questo, esteso anche alla impugnazione di atti diversi dal licenziamento, come nel caso di impugnazione della cessione dei rapporti di lavoro derivante da trasferimenti d'azienda o di apposizione del termine al contratto di lavoro, al fine di evitare strumentali ritardi nell'avvio dell'azione giudiziaria (e, quindi, un uso speculativo del processo) e di consentire al datore di lavoro di conoscere, entro termini ragionevoli, se possa o no fare affidamento sulla definitività degli effetti derivanti dai propri atti (dai quali dipende, spesso, l'intera organizzazione aziendale e la sorte degli altri rapporti di lavoro).

Ora, l'intero "disegno" del legislatore dovrà essere trasferito dalla "carta" al "vissuto". E non c'è dubbio che gli esiti della riforma dipenderanno essenzialmente dal modo in cui essa sarà "metabolizzata" e fatta propria dai suoi destinatari e, in particolare, da chi è investito del compito di darvi attuazione.

Certamente, un ruolo tutt'altro che secondario resta affidato all'opera degli interpreti, e specialmente in questa fase all'interpretazione teorica che dovrà illustrare e chiarire la portata delle singole disposizioni, ed individuare le prime risposte alle diverse questioni interpretative che esse suscitano.

A questo compito hanno deciso di offrire insieme il loro contributo due gruppi di ricerca che, pur avendo una loro specifica identità, sono accomunati dal medesimo convincimento di fondo, in base al quale, come soleva dire un compianto Maestro, l'attività dell'interprete deve essere "leale", nel senso che il significato attribuito alla norma deve tenere conto dell'effettiva intenzione del legislatore (e non mirare, come a volte avviene, a stravolgerla per poterla più facilmente criticare).

Ciò perché, prima di ogni altra cosa, prima della pur necessaria discussione e valutazione politica (e, se si vuole, anche di una corretta contrapposizione tra "ideali"), sia consentita e facilitata la corretta informazione e la piena conoscenza del "prodotto" legislativo, consentendo che gli effetti di quest'ultimo possano realizzarsi in modo corrispondente a quanto effettivamente voluto.

Giampiero Proia, Michele Tiraboschi

GIUSTIZIA DEL LAVORO: MENO STATO, PIÙ SOCIETÀ

Durante l'elaborazione del Libro Bianco e poi nella fase di stesura della sua legge, Marco Biagi dedicò numerosi incontri per spiegarmi le caratteristiche dell'arbitrato per equità e le ragioni della utilità di uno strumento di questo tipo per risolvere molte delle controversie giuslavoristiche, al fine di incoraggiare, quanto più possibile, l'accensione di nuovi rapporti di lavoro, nonostante le rigidità regolatorie che (ancora oggi) caratterizzano la nostra disciplina in materia di lavoro. Mi auguro pertanto che questo strumento, che è fra i più discussi della legge n. 183/2010, venga presto sperimentato, come canale facoltativo e parallelo alla giustizia ordinaria, per valutarne sul campo la bontà.

Come insegna quella esperienza comparata a cui Marco Biagi si è sempre ispirato, il ricorso all'arbitrato potrebbe d'altra parte restituire alle parti sociali un ruolo centrale, che è loro proprio, esaltando – e non certo mortificando – le libere dinamiche di un moderno sistema di relazioni di lavoro. Accanto all'arbitrato non si può poi sottovalutare l'istituto della certificazione, ora rilanciato dalla legge n. 183/2010 nella prospettiva della “volontà assistita”, quale premessa per l'ambizioso obiettivo dello Statuto dei lavori, l'idea di un nuovo testo unico, a quarant'anni dallo Statuto dei lavoratori, utile a determinare un quadro regolatorio di diritti disponibili su scelta delle parti (collettive, ma anche individuali) che si propone di essere funzionale alla maggiore e migliore occupazione nel nostro Paese.

Le osservazioni critiche che sono state rivolte alla riforma varata dal Parlamento, condizionate da una cultura pubblicistica e statualistica della giustizia del lavoro, non hanno colto la dimensione sussidiaria in cui essa si colloca (si veda, per un tentativo di valorizzare i corpi intermedi e, con essi, l'idea sussidiaria del «meno Stato, più società» il dibattito alimentato dal sito www.cuorecritica.it). Eppure, quanto le parti sociali potranno fare in materia di arbitrato per regolarne l'uso e per adattarlo alle diverse condizioni di tempo e di luogo è molto importante. Questa è la ragione per cui tutte le organizzazioni sindacali – sia pure con la significativa eccezione della Cgil – e molte sigle datoriali hanno sottoscritto l'avviso comune dell'11 marzo 2010 – che poi il Parlamento ha voluto tradurre in norma – relativo all'impiego della clau-

sola compromissoria per quanto riguarda la risoluzione del rapporto di lavoro, a significare che quelle parti sono in grado di realizzare ulteriori intese per rendere effettivamente applicabile tale strumento. L'intervento del Ministro di fronte a un mancato accordo delle parti è davvero residuale; ed è bene che sia così, perché non vedo come il Ministero del lavoro possa assumere una responsabilità in assenza di accordo tra le parti sociali.

Non posso non soffermarmi sulla precisa scelta del legislatore di rendersi sussidiario rispetto alle dinamiche dei rapporti fra associazioni datoriali e dei lavoratori. Questa scelta sarà alla base dello Statuto dei lavori, perché anche in quella sede si dovrà identificare una parte consistente della regolazione del lavoro, la cui disciplina – in quanto non attinente ai diritti indisponibili, che come tali devono essere universali ed effettivamente applicati a tutti – per la parte inerente alle tutele e altri aspetti deve potersi ritenere derogabile dalle intese che le parti sociali sanno organizzare nelle diverse condizioni aziendali, settoriali e territoriali.

Nella prospettiva della sussidiarietà dello Stato, in favore della contrattazione collettiva, vanno letti gli interventi non solo in materia di arbitrato, bensì anche quelli sul ruolo dei giudici nella valutazione dell'esercizio dei poteri datoriali. La tecnica di normazione per "clausole generali", che il legislatore da ultimo sempre più adotta, delega alla contrattazione e alla autotutela collettiva – e non certo alle valutazioni di merito o di opportunità tecnico-organizzativa da parte della magistratura – il bilanciamento della libertà di iniziativa economica privata, coerentemente con il dettato costituzionale.

Personalmente, appartengo a quella cultura politica e sindacale che in materia di lavoro è portata ad affermare «la mia legge è il contratto»: nessuno più delle parti sociali, nel concreto delle condizioni date, non solo in termini generali applicate all'intero Paese, ma nei diversi territori, nei diversi settori produttivi e nelle diverse aziende, ha la capacità di individuare il punto di reciproca adattabilità degli interessi e delle ragioni delle parti stesse.

L'intervento della legge non si ferma qui. I temi del ruolo giudiziale, della conciliazione, della certificazione e dell'arbitrato – che peraltro io stesso avevo promosso come primo firmatario già nel disegno di legge n. 1163 del 14 novembre 2006 – sono infatti affiancati da altri temi di assoluto rilievo. Significativa, ad esempio, la riproposizione della delega relativa agli ammortizzatori sociali. Siamo tutti consapevoli del limite di questa delega, contenuto non tanto o non solo in questa sede, ma nella sede originaria nella quale questa stessa norma fu adottata. Mi riferisco al provvedimento del precedente Governo, che qui viene soltanto prorogato. Il limite è quello della assenza di risorse aggiuntive, ma può essere risolto attraverso un opportuno riordino degli strumenti in essere e una estensione attraverso forme obbligatorie e volontarie di contribu-

zione. Altrettanto importanti sono gli interventi in materia di incentivi alla occupazione, lavoro femminile, apprendistato, servizi per il lavoro.

Sono peraltro consapevole di quanto la legge n. 183/2010 tocchi alcuni aspetti in sé tecnicamente complessi. Essa deve essere, pertanto, adeguatamente supportata, metabolizzata e correttamente interpretata. Non posso, quindi, non accogliere con favore questa iniziativa editoriale promossa da Giampiero Proia e Michele Tiraboschi, quale strumento utile di accompagnamento degli operatori del diritto del lavoro e delle relazioni industriali nella interpretazione tecnica del dato normativo e formale, ma altresì, al contempo, in grado di valorizzare, tempestivamente e con indiscussa competenza, i fattori culturali e valoriali su cui la riforma si fonda.

Maurizio Sacconi
Ministro del lavoro e delle politiche sociali